



CITTA' DI GIULIANOVA

PROVINCIA DI TERAMO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

**Approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 406/C, in data 30.12.2008
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n 35 del 29.04.2010
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n 25 del 19.05.2011
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n 16 del 10.02.2014**

SOMMARIO

ART.	DESCRIZIONE
	CAPO I° - NORME GENERALI
1	OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO
2	CAMPO DI APPLICAZIONE E – LIMITI - ESCLUSIONI
3	DEFINIZIONE E REGOLAMENTAZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE
4	FORME DI GESTIONE
5	ALIQUOTE E TARIFFE
6	INTERRELAZIONI TRA SERVIZI ED UFFICI COMUNALI
7	AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI ED ESCLUSIONI
	CAPO II° - ENTRATE TRIBUTARIE
8	SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE
9	DISCIPLINA DEI CONTROLLI
10	ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE
11	CONTENZIOSO TRIBUTARIO
12	CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
13	ISTITUTO DELL'AUTOTUTELA
	CAPO III° - DIRITTI DEL CONTRIBUENTE
14	PRINCIPI GENERALI
15	INFORMAZIONE DEL CONTRIBUENTE
16	CONOSCENZA DEGLI ATTI E SEMPLIFICAZIONE
17	TUTELA DEI CONTRIBUENTI
18	INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE
19	CONTENUTO DELL'ISTANZA DI INTERPELLO
	CAPO IV° - ACCERTAMENTO CON ADESIONE
20	ACCERTAMENTO CON ADESIONE
21	ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI DEFINIZIONE
22	PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO COMUNALE
23	PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

24	CONTRADDITORIO
25	ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE
26	PERFEZIONAMENTO DELL'ADESIONE
	CAPO V° - SANZIONI TRIBUTARIE - RAVVEDIMENTO
27	SANZIONI PER OMESSA O INFEDELE DENUNCIA
28	RITARDATI OD OMESSI VERSAMENTI
29	EREDI – CONCORSO DI PERSONE
30	RAVVEDIMENTO
31	INTERESSI MORATORI
	CAPO VI° - VERSAMENTI E RIMBORSI
32	MODALITA' DEI VERSAMENTI
33	RATEAZIONI E DILAZIONI DI PAGAMENTO
34	RISCOSSIONE COATTIVA
35	VALIDITA' DEI VERSAMENTI DELL'IMPOSTA
36	RIMBORSI
37	LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI E RIMBORSI
	CAPO VIII° - NORME FINALI E TRANSITORIE
38	NORME FINALI
39	VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO
40	TUTELA DEI DATI PERSONALI
41	TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI
42	NORME ABROGATE
43	PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI
44	ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO
45	CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMEN TO
46	RINVIO DINAMICO

CAPO I°

NORME GENERALI

ART. 1

OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dagli articoli 117 e 119 della Costituzione, dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i. e dall'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina in via generale le entrate comunali aventi natura tributaria, nel rispetto delle norme vigenti, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, imparzialità, equità, economicità, funzionalità e trasparenza, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti. Le norme del presente regolamento sono inoltre finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione dello Statuto dei diritti del Contribuente di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212.

ART. 2

CAMPO DI APPLICAZIONE - LIMITI – ESCLUSIONI

- 1 Il presente regolamento e gli altri regolamenti di natura tributaria devono tenere conto dei limiti posti dalla Costituzione e dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.
- 2 Fermo restando i criteri generali stabiliti dal presente regolamento, la gestione e la disciplina di ogni singolo tributo sono contenute in appositi regolamenti, in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo.
- 3 Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia trovi disciplina nell'apposito specifico regolamento di un singolo tributo. In questi ultimi casi il presente regolamento integra quelli specifici.

ART. 3

DEFINIZIONE E REGOLAMENTAZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Per ciascun tipo di entrata il Comune ha la facoltà di adottare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, apposito regolamento.
3. Ove non venga adottato nei termini il regolamento di cui al comma 2, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti nonché i regolamenti adottati e compatibili con l'intervenuta normativa.

ART. 4

FORME DI GESTIONE

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate tributarie singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte di accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle forme previste dall' art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni.
2. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

ART. 5

ALIQUOTE E TARIFFE

1. Le aliquote e le tariffe saranno determinate con apposito atto deliberativo dell'organo competente entro il termine stabilito dalle norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione.
2. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario, purché entro il termine indicato nel precedente comma 1, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
3. Se non diversamente stabilito dalla legge, in caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui ai precedenti commi, si intendono prorogate le aliquote e tariffe vigenti.

ART. 6

INTERRELAZIONI TRA SERVIZI ED UFFICI COMUNALI

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributi nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario.
2. I soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, l'ufficio anagrafe e pubblica sicurezza, gli uffici incaricati al rilascio di permessi di costruire, di certificati di abitabilità e agibilità, di autorizzazioni per l'occupazione di aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari e comunque di ogni altro atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario.

ART. 7

AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI ED ESCLUSIONI

1. Nel rispetto della normativa vigente ed in ossequio al principio di autonomia, il Consiglio Comunale, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, determina le agevolazioni, le riduzioni e le esclusioni in sede di adozione di ogni specifico regolamento.

2. Eventuali agevolazioni previste da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento, salva esclusione espressa dal Consiglio Comunale nell'ipotesi in cui la legge che la prevede, non abbia carattere cogente.
3. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, specifica autocertificazione attestante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali, il soggetto interessato è tenuto, se richiesto dall'ufficio, ad esibire, nei modi e nei termini stabiliti, la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti, pena l'esclusione dall'agevolazione.
4. In ogni caso nessuna agevolazione, riduzione ed esenzione prevista da norme regolamentari disciplinanti ciascun tributo può essere concessa senza specifica domanda debitamente documentata .
5. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni verranno concesse, ove ne sussistano le condizioni, a far data dal 1° gennaio successivo alla data di presentazione della domanda al protocollo generale dell'Ente.
6. L'applicazione dell' esenzione, per i soli contribuenti di cui al comma 2° dell'art.12/bis del Regolamento comunale della Tassa Smaltimento Rifiuti, avrà effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo alla data di presentazione della domanda.

CAPO II°

ENTRATE TRIBUTARIE

ART. 8

SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE

1. E' responsabile delle entrate di cui al presente regolamento il dirigente del servizio al quale risultano affidate, mediante il piano esecutivo di gestione, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.
2. Il responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria di controllo e verifica, l'attività di accertamento e sanzionatoria, nonché le attività necessarie alla riscossione, ai sensi della normativa vigente in materia.
3. Qualora venga deliberato di affidare a terzi anche disgiuntamente l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.
4. Le funzioni e attività di cui al presente articolo possono essere svolte da altri dipendenti dell'Ente, secondo le disposizioni normative, regolamentari, organizzative vigenti.

ART. 9

DISCIPLINA DEI CONTROLLI

1. Il responsabile delle entrate, prende tutte le iniziative utili per il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
2. La disciplina del presente articolo trova applicazione anche per gli anni pregressi.

ART. 10

ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie è informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. L'Ente, relativamente ai tributi di propria competenza, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando ai contribuenti, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
3. I provvedimenti di accertamento sono formulati secondo specifiche previsioni di legge e di regolamento; devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati, devono riportare l'ufficio presso il quale è possibile richiedere informazioni, il nominativo del responsabile del procedimento, le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine per effettuare il pagamento.
4. Negli avvisi di accertamento e nei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e, in generale, in tutti gli atti relativi alla gestione delle entrate tributarie elaborati con sistemi informatici automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista può essere sostituita dal nominativo a stampa del funzionario responsabile sull'atto medesimo, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D. Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 e dell'articolo 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
5. Le notificazioni al contribuente possono essere fatte a mezzo posta, raccomandata con avviso di ricevimento, tramite messo comunale, o nelle forme di cui ai commi da 158 a 160 della Legge 27.12.2006 n. 296 .
6. In caso di affidamento in concessione della gestione, l'attività di accertamento è effettuata dal concessionario con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali e dal disciplinare di concessione.

ART. 11

CONTENZIOSO TRIBUTARIO

1. L'Ente può stare in giudizio dinanzi alle commissioni tributarie di 1° e 2° grado anche mediante il dirigente preposto all'ufficio Tributi o altro dipendente in possesso dei requisiti, appositamente delegato. L'attività di costituzione in giudizio del Comune sia

come parte resistente nel processo di 1° e 2° grado sia, eventualmente, come parte ricorrente nel giudizio di appello, comprende la predisposizione di tutti gli atti difensivi, quali controdeduzioni, ricorsi, memorie illustrative, nei termini previsti ex legge, oltrech  l'espletamento di tutte quelle attivit  direttamente riconducibili alla difesa processuale (es.: produzione documenti, redazione note spese, iscrizione delle cause, ecc.).

2. L'attivit  di contenzioso pu  anche essere gestita in forma associata con altri Enti Locali, mediante apposita struttura.

ART. 12

CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

1. La conciliazione giudiziale   un accordo tra le parti in causa per un contenzioso pendente presso la Commissione Tributaria Provinciale, che permette di chiudere il proseguimento della lite in corso.
2. Essa   applicabile a tutte le controversie per le quali sono competenti le Commissioni Tributarie Provinciali, non oltre la prima udienza, e pu  riguardare la controversia nel suo insieme o solo alcuni aspetti. Per gli aspetti non conciliati la controversia prosegue nei modi ordinari.
3. Il responsabile del tributo, qualora lo ritenga opportuno, pu  avvalersi della conciliazione giudiziale nei termini e nelle modalit  espressamente previsti dall'art. 48 del D. Lgs. 546/92, e s.m.i.

ART. 13

ISTITUTO DELL'AUTOTUTELA

1. L'esercizio corretto e tempestivo dell'autotutela costituisce doveroso canone di comportamento per il funzionario responsabile.
2. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela   dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo o infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Sussiste in ogni caso interesse pubblico ogni qualvolta si tratti di assicurare che il contribuente sia destinatario di una tassazione equa e conforme alle regole dell'ordinamento nonch  di prevenire per tempo l'insorgenza di contenzioso inutile ed oneroso.
3. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalit  indicati nei commi seguenti, anche di sua iniziativa, pu  ricorrere all'esercizio dell'autotutela, procedendo:
 - all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti errati;
 - alla revoca di provvedimenti che, per ragioni di opportunit  o di convenienza, richiedono un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

4. La revoca dell'avviso di accertamento impugnato può essere disposta per motivi di opportunità quando:
 - a) i costi amministrativi connessi alla difesa della pretesa tributaria sono superiori all'importo del tributo, sanzioni ed interessi contestati;
 - b) si è formato in materia un indirizzo giurisprudenziale consolidato, orientato in modo contrario alla pretesa avanzata dal comune, tanto da fare presumere la probabile soccombenza dell'ente.
5. I provvedimenti di annullamento o di revoca devono essere adeguatamente motivati per iscritto e vanno comunicati agli interessati.
6. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile procede all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
 - a) errore di persona o di soggetto passivo;
 - b) evidente errore logico;
 - c) errore sul presupposto del tributo;
 - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
7. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per gli atti in relazione ai quali è intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al comune.

CAPO III°

DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

ART. 14

PRINCIPI GENERALI

1. Il presente capo disciplina nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, ed in virtù del disposto all'art. 1, comma 4, della medesima legge, i diritti dei contribuenti soggetti passivi di tributi locali.

ART. 15

INFORMAZIONE DEL CONTRIBUENTE

1. L'ufficio tributi assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.
2. L'ufficio tributi porta a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei, anche mediante il sito WEB dell'Ente, ogni atto di cui dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria.
3. I rapporti con i cittadini sono sempre informati a criteri di collaborazione, semplificazione, buona fede, pari dignità, trasparenza e pubblicità.
4. L'Ufficio Tributi mette a disposizione in tempo utile i modelli di dichiarazione, di versamento, le istruzioni e quant'altro risulti necessario all'adempimento dell'obbligazione tributaria. Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.
5. Il comune collabora con le associazioni rappresentative di interessi diffusi, con i centri autorizzati di assistenza fiscale e gli ordini professionali, allo scopo di migliorare la conoscenza da parte dei contribuenti degli obblighi e dei diritti in materia di tributi locali e di rendere più agevoli i relativi adempimenti.

ART. 16

CONOSCENZA DEGLI ATTI E SEMPLIFICAZIONE

1. L'ufficio tributi garantisce al contribuente la conoscenza degli atti a lui destinati, nel luogo di residenza o dimora abituale desumibili dagli atti esistenti in ufficio opportunamente verificati. Gli atti sono comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.

ART. 17

TUTELA DEI CONTRIBUENTI

1. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del comune, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del comune stesso.
2. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

ART. 18

INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al comune, che risponde entro 15 giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

2. L'Ufficio Tributi, entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di interpello e previa verifica dei requisiti di ammissibilità della stessa, formula risposta scritta e motivata da comunicare al contribuente mediante servizio postale ovvero mediante mezzi telematici. La risposta dell'Ufficio Tributi all'istanza di interpello ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Nel caso in cui non pervenga al contribuente istante alcuna risposta all'istanza di interpello entro il termine previsto si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente. E' nullo qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità alla risposta espressa anche mediante silenzio-assenso.

ART. 19

CONTENUTO DELL'ISTANZA DI INTERPELLO

1. L'istanza di interpello deve contenere, a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo rappresentante legale;
 - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza e la chiara formulazione del quesito;
 - c) l'esposizione in modo chiaro ed univoco del comportamento o della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intende adottare;
 - d) l'indicazione del domicilio del contribuente presso il quale dovranno essere effettuate le comunicazioni del comune relativamente all'istanza di interpello, nonché l'eventuale recapito telefax o telematico al quale inviare tali comunicazioni;
 - e) la firma per sottoscrizione.
2. Alla istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre pubbliche amministrazioni indicate dall'istante, rilevante ai fini della individuazione o della qualificazione della fattispecie prospettata.
3. Sono considerate inammissibili le istanze che prospettino interpretazioni e comportamenti assolutamente difformi dalle previsioni normative incontrovertibili.

CAPO IV

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 20

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. L'accertamento delle entrate tributarie comunali può essere definito con l'adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19

giugno 1997, n. 218 e dal D.L. 29 novembre 2008, n.185 convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009 n.2, in quanto compatibili, e secondo le disposizioni seguenti.

2. Esulano dal campo applicativo le questioni c.d. "di diritto" e tutte le fattispecie, nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.

3. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.

4. In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare, in tutto od in parte, ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi od infondati.

5. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso

Art. 21

ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI DEFINIZIONE

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:

- a) a cura dell'Ufficio comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 22

PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO COMUNALE

1. Il Funzionario responsabile del tributo, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima di notificare l'avviso di accertamento,

può inviare al contribuente stesso un invito a comparire contenente:

- le maggiori imposte, ritenute, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata;
- i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte, ritenute, contributi;
- i periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
- la data ed il luogo di comparizione per definire l'accertamento con adesione.

2. In caso di più contribuenti, l'ufficio deve inviare l'invito a tutti i soggetti obbligati, per consentire a ciascuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni.

La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati estingue l'obbligazione tributaria nei confronti di tutti.

3. Le richieste di chiarimenti agli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

4. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile. Anche l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio comunale non è obbligatoria.

Art. 23
PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'art. 22, qualora riscontri nello stesso elementi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per pagamento del tributo. Nel caso di più obbligati, la presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini di impugnazione.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il Funzionario responsabile formula l'invito a comparire.

Art. 24
CONTRADDITTORIO

1. Nel giorno stabilito per la comparizione il contribuente o un suo procuratore fornisce al funzionario le precisazioni, i dati le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione dell'accertamento
2. La mancata adesione agli inviti al contraddittorio e l'eventuale e successiva mancata comparizione del contribuente, nel giorno indicato nell'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
3. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'avviso, sono prese in considerazione solamente se avanzate entro tale data.
4. Qualora concordemente stabilito tra le parti in relazione all'esigenza di acquisire ulteriori elementi istruttori o di approfondire particolari problematiche, possono essere fissati ulteriori e successivi incontri
5. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato viene dato atto in un succinto verbale, compilato dall'incaricato del procedimento.

Art. 25
ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal Responsabile del tributo o suo delegato.
2. Nell'atto suddetto sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi dovuti in conseguenza della definizione.

Art.26

PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

1. L'adesione agli inviti è facoltativa e dipende dall'analisi effettuata dal contribuente in merito alla convenienza di potere ottenere:
 - in caso di adesione all'invito al contraddittorio, la riduzione ad un ottavo del minimo delle sanzioni;
 - in caso di accertamento con adesione, la possibile diminuzione della base imponibile e la riduzione delle sanzioni ad un quarto del minimo.
2. Qualora il contribuente presti la propria adesione ai rilievi contenuti nell'invito al contraddittorio, questa si perfeziona con la comunicazione di adesione e il versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione/contraddittorio.
3. Nel caso in cui il contribuente decida di presentarsi al contraddittorio, la definizione dell'accertamento si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute e con le modalità indicate nell'atto stesso. Entro 10 giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all'Ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento. L'Ufficio, a seguito del ricevimento di tale quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.
- 4) A richiesta dell'interessato, è ammesso il pagamento rateale con un massimo di:
 - 4 rate mensili per importi fino a € 2.500,00;
 - 6 rate mensili per importi superiori a € 2.500,00 e fino a € 5.000,00;
 - 12 rate mensili per importi superiori a € 5.000,00.
5. In tal caso il contribuente è tenuto a prestare, contestualmente all'istanza, garanzia mediante polizza fideiussoria o fidejussione bancaria, nonché la quietanza della prima rata. La garanzia deve prevedere l'immediata operatività a semplice richiesta e la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
6. Sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi al saggio legale vigente al giorno del pagamento della prima rata, calcolati in tale data e fino alla scadenza di ciascuna rata.

Art.26/bis

EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

1. L'accertamento con adesione, perfezionato come disposto nell'art. 26 non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune, fatto salvo quanto precisato nel comma seguente.
2. L'intervenuta definizione non esclude, tuttavia, l'esercizio dell'ulteriore attività accertativa entro i termini previsti dall'art. 10 del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, nei casi di definizione riguardanti accertamenti parziali, ovvero di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia né dagli atti in possesso del Comune alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art.26/ter

ACQUIESCENZA

1. Qualora venga emesso un avviso di accertamento, che abbia per oggetto fattispecie potenzialmente definibili con accertamento con adesione o con la preventiva adesione agli inviti al contraddittorio, il contribuente può beneficiare, in caso di acquiescenza all'avviso di accertamento, della riduzione delle sanzioni nella misura di un ottavo dell'irrogato.

CAPO V°

SANZIONI TRIBUTARIE - RAVVEDIMENTO

ART. 27

SANZIONI PER OMESSA O INFEDELE DENUNCIA

1. Le sanzioni amministrative previste per le violazioni di norme tributarie sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile nel rispetto dei principi e criteri di cui ai D. Lgs. n.ri 471 - 472 - 473 del 28.12.1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per l'omessa presentazione della denuncia o dichiarazione si applica, commisurata al tributo dovuto, la sanzione amministrativa di cui al seguente prospetto:

TRIBUTO	SANZIONE AMMINISTRATIVA		
	MINIMA	MASSIMA	IMPORTO MINIMO (€)
Imposta comunale sugli immobili I.C.I.	100 %	200%	51,65
Imposta comunale sulla pubblicità	100 %	200%	51,65
Diritti sulle pubbliche Affissioni	100 %	200%	51,65
Canone di spazi ed aree pubbliche	100 %	200%	51,65
Tassa Smaltimento rifiuti solidi urbani	100 %	200%	51,65

3. Se la denuncia o dichiarazione sono infedeli, si applica, commisurata al maggiore tributo dovuto, la sanzione amministrativa di cui al seguente prospetto:

TRIBUTO	SANZIONE AMMINISTRATIVA	
	MINIMA %	MASSIMA %
Imposta comunale sugli immobili I.C.I.	50 %	100 %
Imposta comunale sulla pubblicità	50 %	100 %
Diritti sulle pubbliche Affissioni	50 %	100 %
Canone di spazi ed aree pubbliche	50 %	100 %
Tassa Smaltimento rifiuti solidi urbani	50 %	100%

4. Le sanzioni sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria, interviene adesione del contribuente.

5. Per la mancata restituzione, entro i termini stabiliti dalla richiesta, di questionari, esibizione o trasmissione di atti e/o documenti o dell'elenco di cui all'art. 73, comma 3/bis del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 può essere applicata una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,82 ad un massimo di € 258,23.

ART. 28

RITARDATI OD OMESSI VERSAMENTI

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto o a saldo dell'imposta risultante dalla denuncia o comunicazione o dichiarazione, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% (trenta per cento) di ogni importo non versato.
2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

ART. 29

INTRASMISSIBILITÀ DELLA SANZIONE AGLI EREDI – CONCORSO DI PERSONE

1. L'obbligazione del pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi.
2. Quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse è soggetta alla sanzione per questa disposta. Tuttavia, quando la violazione consiste nell'omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti, è irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri.

ART. 30

RAVVEDIMENTO

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
 - a) ad un dodicesimo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b) ad un decimo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
 - c) ad un dodicesimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. Il contribuente comunica all'ufficio tributi il ravvedimento effettuato, entro trenta giorni dall'avvenuto versamento dell'imposta o minore imposta versata, della sanzione ridotta applicata e degli interessi maturati.

ART. 31

INTERESSI MORATORI

1. Sulle somme dovute per ciascun tributo accertato sono dovuti interessi annuali determinati nella misura del tasso legale vigente. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenute esigibili le somme dovute.

CAPO VI°

VERSAMENTI E RIMBORSI

ART. 32

MODALITÀ DEI VERSAMENTI

1. In attuazione anche al disposto di cui all'art. 36 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e per velocizzare le fasi di acquisizione dei tributi, fatti salvi i casi di utilizzo di intermediari previsti da norme di legge o di regolamento, è data la possibilità ai soggetti obbligati di eseguire i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, direttamente al comune tramite:
 - a) Versamento su conto corrente postale specifico intestato all'Ente per le attività di accertamento tributario;
 - b) Modello F 24 per i versamenti spontanei dell'imposta comunale sugli immobili.
2. Il comune può altresì stipulare apposite convenzioni per la riscossione diretta del tributo con soggetti terzi appositamente abilitati.
3. Il versamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 33

RATEAZIONI E DILAZIONI DI PAGAMENTO

1. Il responsabile del tributo, può concedere, a specifica domanda del debitore, corredata dall'ultima dichiarazione dei redditi di cui siano scaduti i termini per la presentazione, dilazioni o rateazioni dei pagamenti dovuti a seguito dell'attività di accertamento, alle condizioni e nei seguenti limiti:
 - durata massima dodici mesi;
 - importo minimo di ciascuna rata € 50,00;
 - protrazione della durata massima della rateazione o dilazione oltre i dodici mesi e comunque **non oltre i ventiquattro**, nel caso in cui il Responsabile del tributo lo ritenga opportuno, tenendo conto delle condizioni soggettive dell'utente.
 - decadenza del beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
 - applicazione sulle somme rateizzate o dilazionate degli interessi al tasso legale vigente;

2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori dilazioni di pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.
3. Nessuna rateazione o dilazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi;
4. Una volta iniziata la procedura di riscossione coattiva, eventuali rateazioni o dilazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nel precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme dovute. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo sia superiore ad €.10.000,00 è necessaria la polizza fidejussoria.

Art. 34

RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva si effettua con le modalità previste dalla normativa vigente in materia e il relativo titolo esecutivo, cartella esattoriale o ingiunzione fiscale, deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
2. Non si procederà alla riscossione coattiva quando la somma complessivamente dovuta dal debitore sia inferiore ad € 15,49 (quindici/49).

ART. 35

VALIDITÀ DEI VERSAMENTI

1. Tutti i versamenti eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri.

Art. 36

RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il termine di cui al comma 1, se il rimborso è conseguente all'esercizio del potere di autotutela decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento.
3. La richiesta di rimborso, è motivata, sottoscritta e corredata della prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
4. Il funzionario responsabile, entro centottantagioni giorni dalla data di presentazione dell'istanza provvede ad effettuare il rimborso.
5. Sulle somme versate e non dovute sono dovuti interessi annuali determinati nella misura del tasso legale vigente. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenute esigibili le somme dovute.

ART. 37

LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI E RIMBORSI

1. E' stabilita in € 2,07 la somma di modesto ammontare, fino alla concorrenza della quale i versamenti spontanei non sono dovuti per i seguenti tributi:
 - Imposta comunale sugli immobili .
 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.
 - Imposta comunale sulla pubblicità.
 - Diritti sulle pubbliche affissioni.
 - Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. Fino allo stesso importo non sono effettuati i rimborsi.

CAPO VII°

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 38

NORME FINALI

1. I regolamenti relativi a ogni singolo tributo possono stabilire norme di dettaglio e di completamento della disciplina del presente regolamento purché in coerenza con le disposizioni di quest'ultimo.

ART. 39

VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune, a norma di legge, e sul sito web dell'Ente.

ART. 40

TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, e successive modifiche.

ART. 41

TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, vengono fissati come dal seguente prospetto:

Num. d'ord.	INTERVENTI	Giorni utili decorrenti dalla richiesta
1	Richiesta chiarimenti sull'applicazione del tributo	15 GIORNI (interpello)
2	Richieste di rettifiche e annullamenti in autotutela	30 GIORNI
3	Sgravi di quote indebite o inesigibili	90 GIORNI
4	Richiesta scritta di informazioni e notizie	30 GIORNI
5	Risposta ad esposti	60 GIORNI
6	Rimborso di somme comunque indebitamente pagate	180 GIORNI

ART. 42

NORME ABROGATE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
2. Contestualmente all'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati:
 - "Regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie" approvato con atto del Consiglio Comunale n. 158 del 23.12.1998 e s.m.i.;
 - "Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di tributi locali" approvato con atto del Consiglio Comunale n. 3 del 03.02.1999 e s.m.i.;
 - "Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela" approvato con atto del Consiglio Comunale n. 6 del 03.02.1999 e s.m.i.;
 - "Regolamento recante disposizioni in materia di accertamento con adesione" approvato con atto del Consiglio Comunale n. 7 del 03.02.1999 e s.m.i.;
 - Delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 05.03.2007 avente per oggetto "Art. 1 comma 165 Legge 27.12.2006, n. 296 – Finanziaria 2007. Determinazione tasso d'interesse applicato ai tributi locali anno 2007.Provvedimenti"
 - Delibera del Consiglio Comunale n. 53 del 23.04.2007 avente per oggetto " Legge 27.12.2006, n. 296 – Finanziaria 2007 – Determinazioni"

ART. 43

PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI

1. Il presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento ed è pubblicato sul sito web dell'Ente.

ART. 44

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2009.
2. Il presente regolamento, unitamente alla deliberazione di approvazione, viene trasmesso al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ART. 45

CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) lo statuto comunale;
 - c) i regolamenti comunali.

ART. 46

RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.